

OSS. N° 5	Protocollo	Data	Esito
	0000114A	07-01-2025	NON ACCOLTA
Richiedenti	Paolo Simion		
Particelle	p.f. 64/1-61/1-71/1-71/16-71/17 in c.c. Tonadico II		

SINTESI DELLA RICHIESTA

Si rileva:

- 1) Parametri edificatori contraddittori tra loro, incongrui rispetto alla tutela del territorio e, forse, tecnicamente non applicabili nella loro misura massima.
- 2) Nessun cenno all'art.15 3 comma (Invarianti e Aree di tutela ambientale) che specifica che per le aree a tutela ambientale in c.c. tonadico in attesa di adeguamento anche cartografico del PRG al PUP la loro trasformazione è regolata dal norma provinciale e per infrastrutture in aree di cui al'art.15 si applica l'art.22 aree fragili.
- 3) poiché le varianti sono 3 l'elaborato Valutazione rischio idrogeologico, dovrebbe essere redatto in maniera specifica per la Variante n.1 , mentre l'asseverazione del dott.Forestale Gilli non può essere circoscritta alle sole p.f. della variante 2 ma essere estesa anche alle altre varianti (1Ae 1B)
- 4) Rispetto idrogeologico pozzi: riesce difficile immaginare come potrà essere posizionato il plano-volumetrico da realizzarsi vista la distanza di 100 m di fascia di rispetto di salvaguardia.

Si propone:

- A) Revoca in autotutela e ridefinizione dei parametri edificatori

CONTRODEDUZIONI

Non si accoglie la proposta di revoca in sede di autotutela.

- 1) I parametri edificatori sono funzionali ad un area alberghiera con le caratteristiche indicate, con le potenzialità ed i vincoli così come ridefiniti in adozione definitiva con l'istituzione di due Piani Attuativi e relativa normativa.
- 2) L'adeguamento cartografico del PRG è già stato redatto ed approvato dalla Giunta Provinciale; sta di fatto che anche gli organi provinciali preposti al controllo della Variante (Servizi PAT) non rilevano alcunché di anomalo sul presunto problema sollevato in osservazione.
- 3) Il problema non sussiste dal momento che lo studio di compatibilità in fase di pianificazione è redatto dove il sito lo necessita (Variante 2 loc. Col con alcune aree minimali con categoria APP) mentre non è richiesto dove il sito non lo necessita (Variante 1 loc. Pez Gaiart P1 trascurabile o assente) come confermato dal Verbale di Conferenza di Pianificazione.
Per la Variante 1 si rileva che:
 - a) Il **Servizio Bacini Montani** ha espresso parere in merito al rischio idrogeologico:
Si ritiene la variante ammissibile in quanto non interferisce significativamente con aree critiche per fenomeni alluvionali (area a pericolosità residua bassa della CaP, che si traduce in penalità P1 della CSP).
 - b) è stato richiesto ed inserito all'interno della disciplina del relativo Piano Attuativo la seguente prescrizione da eseguirsi in fase di progettazione:

Relazione geologica

Rilevato che l'area si colloca tra due corsi d'acqua, per gli interventi di trasformazione edilizia, il progettista incaricato, mediante la relazione geologica quando prevista dalle Norme Tecniche per le Costruzioni o approfondimenti specifici, considera le eventuali misure precauzionali da adottare soprattutto per gli interventi che ricadono in prossimità di aree con livello di penalità maggiore (allegato C deliberazione GP n.379 del 18-3-2022).

c) il **Servizio Prevenzione rischi e Centrale Unica di Emergenza CUE**, per quanto di competenza esprime parere favorevole alla variante non rilevando criticità.

- 4) il rispetto idrogeologico è dato da quanto rilevato nella cartografia della Carta delle risorse Idriche, che individua puntualmente le aree di rispetto idrogeologico e la zona di protezione idrogeologica, aree di rispetto e protezione che rimangono escluse e fuori dall'area di variante.

In ambito di controllo post adozione preliminare, i preposti Servizi Provinciali non hanno individuato alcuna interferenza.

OSS. N° 5	Protocollo	Data	Esito
	0000114A	07-01-2025	NON ACCOLTA
Richiedenti	Paolo Simion		
Particelle	p.f. 64/1-61/1-71/1-71/16-71/17 in c.c. Tonadico II		

SINTESI DELLA RICHIESTA

Si rileva:

- 1) Parametri edificatori contraddittori tra loro, incongrui rispetto alla tutela del territorio e, forse, tecnicamente non applicabili nella loro misura massima.
- 2) Nessun cenno all'art.15 3 comma (Invarianti e Aree di tutela ambientale) che specifica che per le aree a tutela ambientale in c.c. tonadico in attesa di adeguamento anche cartografico del PRG al PUP la loro trasformazione è regolata dal norma provinciale e per infrastrutture in aree di cui al'art.15 si applica l'art.22 aree fragili.
- 3) poiché le varianti sono 3 l'elaborato Valutazione rischio idrogeologico, dovrebbe essere redatto in maniera specifica per la Variante n.1 , mentre l'asseverazione del dott.Forestale Gilli non può essere circoscritta alle sole p.f. della variante 2 ma essere estesa anche alle altre varianti (1Ae 1B)
- 4) Rispetto idrogeologico pozzi: riesce difficile immaginare come potrà essere posizionato il plano-volumetrico da realizzarsi vista la distanza di 100 m di fascia di rispetto di salvaguardia.

Si propone:

- A) Revoca in autotutela e ridefinizione dei parametri edificatori

CONTRODEDUZIONI

Non si accoglie la proposta di revoca in sede di autotutela.

- 1) I parametri edificatori sono funzionali ad un area alberghiera con le caratteristiche indicate, con le potenzialità ed i vincoli così come ridefiniti in adozione definitiva con l'istituzione di due Piani Attuativi e relativa normativa.
- 2) L'adeguamento cartografico del PRG è già stato redatto ed approvato dalla Giunta Provinciale; sta di fatto che anche gli organi provinciali preposti al controllo della Variante (Servizi PAT) non rilevano alcunché di anomalo sul presunto problema sollevato in osservazione.
- 3) Il problema non sussiste dal momento che lo studio di compatibilità in fase di pianificazione è redatto dove il sito lo necessita (Variante 2 loc. Col con alcune aree minimali con categoria APP) mentre non è richiesto dove il sito non lo necessita (Variante 1 loc. Pez Gaiart P1 trascurabile o assente) come confermato dal Verbale di Conferenza di Pianificazione.
Per la Variante 1 si rileva che:
 - a) Il **Servizio Bacini Montani** ha espresso parere in merito al rischio idrogeologico:
Si ritiene la variante ammissibile in quanto non interferisce significativamente con aree critiche per fenomeni alluvionali (area a pericolosità residua bassa della CaP, che si traduce in penalità P1 della CSP).
 - b) è stato richiesto ed inserito all'interno della disciplina del relativo Piano Attuativo la seguente prescrizione da eseguirsi in fase di progettazione:

Relazione geologica

Rilevato che l'area si colloca tra due corsi d'acqua, per gli interventi di trasformazione edilizia, il progettista incaricato, mediante la relazione geologica quando prevista dalle Norme Tecniche per le Costruzioni o approfondimenti specifici, considera le eventuali misure precauzionali da adottare soprattutto per gli interventi che ricadono in prossimità di aree con livello di penalità maggiore (allegato C deliberazione GP n.379 del 18-3-2022).

c) il **Servizio Prevenzione rischi e Centrale Unica di Emergenza CUE**, per quanto di competenza esprime parere favorevole alla variante non rilevando criticità.

- 4) il rispetto idrogeologico è dato da quanto rilevato nella cartografia della Carta delle risorse Idriche, che individua puntualmente le aree di rispetto idrogeologico e la zona di protezione idrogeologica, aree di rispetto e protezione che rimangono escluse e fuori dall'area di variante.

In ambito di controllo post adozione preliminare, i preposti Servizi Provinciali non hanno individuato alcuna interferenza.

OSS. N° 5	Protocollo	Data	Esito
	0000114A	07-01-2025	NON ACCOLTA
Richiedenti	Paolo Simion		
Particelle	p.f. 64/1-61/1-71/1-71/16-71/17 in c.c. Tonadico II		

SINTESI DELLA RICHIESTA

Si rileva:

- 1) Parametri edificatori contraddittori tra loro, incongrui rispetto alla tutela del territorio e, forse, tecnicamente non applicabili nella loro misura massima.
- 2) Nessun cenno all'art.15 3 comma (Invarianti e Aree di tutela ambientale) che specifica che per le aree a tutela ambientale in c.c. tonadico in attesa di adeguamento anche cartografico del PRG al PUP la loro trasformazione è regolata dal norma provinciale e per infrastrutture in aree di cui al'art.15 si applica l'art.22 aree fragili.
- 3) poiché le varianti sono 3 l'elaborato Valutazione rischio idrogeologico, dovrebbe essere redatto in maniera specifica per la Variante n.1 , mentre l'asseverazione del dott.Forestale Gilli non può essere circoscritta alle sole p.f. della variante 2 ma essere estesa anche alle altre varianti (1Ae 1B)
- 4) Rispetto idrogeologico pozzi: riesce difficile immaginare come potrà essere posizionato il plano-volumetrico da realizzarsi vista la distanza di 100 m di fascia di rispetto di salvaguardia.

Si propone:

- A) Revoca in autotutela e ridefinizione dei parametri edificatori

CONTRODEDUZIONI

Non si accoglie la proposta di revoca in sede di autotutela.

- 1) I parametri edificatori sono funzionali ad un area alberghiera con le caratteristiche indicate, con le potenzialità ed i vincoli così come ridefiniti in adozione definitiva con l'istituzione di due Piani Attuativi e relativa normativa.
- 2) L'adeguamento cartografico del PRG è già stato redatto ed approvato dalla Giunta Provinciale; sta di fatto che anche gli organi provinciali preposti al controllo della Variante (Servizi PAT) non rilevano alcunché di anomalo sul presunto problema sollevato in osservazione.
- 3) Il problema non sussiste dal momento che lo studio di compatibilità in fase di pianificazione è redatto dove il sito lo necessita (Variante 2 loc. Col con alcune aree minimali con categoria APP) mentre non è richiesto dove il sito non lo necessita (Variante 1 loc. Pez Gaiart P1 trascurabile o assente) come confermato dal Verbale di Conferenza di Pianificazione.
Per la Variante 1 si rileva che:
 - a) Il **Servizio Bacini Montani** ha espresso parere in merito al rischio idrogeologico:
Si ritiene la variante ammissibile in quanto non interferisce significativamente con aree critiche per fenomeni alluvionali (area a pericolosità residua bassa della CaP, che si traduce in penalità P1 della CSP).
 - b) è stato richiesto ed inserito all'interno della disciplina del relativo Piano Attuativo la seguente prescrizione da eseguirsi in fase di progettazione:

Relazione geologica

Rilevato che l'area si colloca tra due corsi d'acqua, per gli interventi di trasformazione edilizia, il progettista incaricato, mediante la relazione geologica quando prevista dalle Norme Tecniche per le Costruzioni o approfondimenti specifici, considera le eventuali misure precauzionali da adottare soprattutto per gli interventi che ricadono in prossimità di aree con livello di penalità maggiore (allegato C deliberazione GP n.379 del 18-3-2022).

c) il **Servizio Prevenzione rischi e Centrale Unica di Emergenza CUE**, per quanto di competenza esprime parere favorevole alla variante non rilevando criticità.

- 4) il rispetto idrogeologico è dato da quanto rilevato nella cartografia della Carta delle risorse Idriche, che individua puntualmente le aree di rispetto idrogeologico e la zona di protezione idrogeologica, aree di rispetto e protezione che rimangono escluse e fuori dall'area di variante.

In ambito di controllo post adozione preliminare, i preposti Servizi Provinciali non hanno individuato alcuna interferenza.

OSS. N° 5	Protocollo	Data	Esito
	0000114A	07-01-2025	NON ACCOLTA
Richiedenti	Paolo Simion		
Particelle	p.f. 64/1-61/1-71/1-71/16-71/17 in c.c. Tonadico II		

SINTESI DELLA RICHIESTA

Si rileva:

- 1) Parametri edificatori contraddittori tra loro, incongrui rispetto alla tutela del territorio e, forse, tecnicamente non applicabili nella loro misura massima.
- 2) Nessun cenno all'art.15 3 comma (Invarianti e Aree di tutela ambientale) che specifica che per le aree a tutela ambientale in c.c. tonadico in attesa di adeguamento anche cartografico del PRG al PUP la loro trasformazione è regolata dal norma provinciale e per infrastrutture in aree di cui al'art.15 si applica l'art.22 aree fragili.
- 3) poiché le varianti sono 3 l'elaborato Valutazione rischio idrogeologico, dovrebbe essere redatto in maniera specifica per la Variante n.1 , mentre l'asseverazione del dott.Forestale Gilli non può essere circoscritta alle sole p.f. della variante 2 ma essere estesa anche alle altre varianti (1Ae 1B)
- 4) Rispetto idrogeologico pozzi: riesce difficile immaginare come potrà essere posizionato il plano-volumetrico da realizzarsi vista la distanza di 100 m di fascia di rispetto di salvaguardia.

Si propone:

- A) Revoca in autotutela e ridefinizione dei parametri edificatori

CONTRODEDUZIONI

Non si accoglie la proposta di revoca in sede di autotutela.

- 1) I parametri edificatori sono funzionali ad un area alberghiera con le caratteristiche indicate, con le potenzialità ed i vincoli così come ridefiniti in adozione definitiva con l'istituzione di due Piani Attuativi e relativa normativa.
- 2) L'adeguamento cartografico del PRG è già stato redatto ed approvato dalla Giunta Provinciale; sta di fatto che anche gli organi provinciali preposti al controllo della Variante (Servizi PAT) non rilevano alcunché di anomalo sul presunto problema sollevato in osservazione.
- 3) Il problema non sussiste dal momento che lo studio di compatibilità in fase di pianificazione è redatto dove il sito lo necessita (Variante 2 loc. Col con alcune aree minimali con categoria APP) mentre non è richiesto dove il sito non lo necessita (Variante 1 loc. Pez Gaiart P1 trascurabile o assente) come confermato dal Verbale di Conferenza di Pianificazione.
Per la Variante 1 si rileva che:
 - a) Il **Servizio Bacini Montani** ha espresso parere in merito al rischio idrogeologico:
Si ritiene la variante ammissibile in quanto non interferisce significativamente con aree critiche per fenomeni alluvionali (area a pericolosità residua bassa della CaP, che si traduce in penalità P1 della CSP).
 - b) è stato richiesto ed inserito all'interno della disciplina del relativo Piano Attuativo la seguente prescrizione da eseguirsi in fase di progettazione:

Relazione geologica

Rilevato che l'area si colloca tra due corsi d'acqua, per gli interventi di trasformazione edilizia, il progettista incaricato, mediante la relazione geologica quando prevista dalle Norme Tecniche per le Costruzioni o approfondimenti specifici, considera le eventuali misure precauzionali da adottare soprattutto per gli interventi che ricadono in prossimità di aree con livello di penalità maggiore (allegato C deliberazione GP n.379 del 18-3-2022).

c) il **Servizio Prevenzione rischi e Centrale Unica di Emergenza CUE**, per quanto di competenza esprime parere favorevole alla variante non rilevando criticità.

- 4) il rispetto idrogeologico è dato da quanto rilevato nella cartografia della Carta delle risorse Idriche, che individua puntualmente le aree di rispetto idrogeologico e la zona di protezione idrogeologica, aree di rispetto e protezione che rimangono escluse e fuori dall'area di variante.

In ambito di controllo post adozione preliminare, i preposti Servizi Provinciali non hanno individuato alcuna interferenza.

OSS. N° 5	Protocollo	Data	Esito
	0000114A	07-01-2025	NON ACCOLTA
Richiedenti	Paolo Simion		
Particelle	p.f. 64/1-61/1-71/1-71/16-71/17 in c.c. Tonadico II		

SINTESI DELLA RICHIESTA

Si rileva:

- 1) Parametri edificatori contraddittori tra loro, incongrui rispetto alla tutela del territorio e, forse, tecnicamente non applicabili nella loro misura massima.
- 2) Nessun cenno all'art.15 3 comma (Invarianti e Aree di tutela ambientale) che specifica che per le aree a tutela ambientale in c.c. tonadico in attesa di adeguamento anche cartografico del PRG al PUP la loro trasformazione è regolata dal norma provinciale e per infrastrutture in aree di cui al'art.15 si applica l'art.22 aree fragili.
- 3) poiché le varianti sono 3 l'elaborato Valutazione rischio idrogeologico, dovrebbe essere redatto in maniera specifica per la Variante n.1 , mentre l'asseverazione del dott.Forestale Gilli non può essere circoscritta alle sole p.f. della variante 2 ma essere estesa anche alle altre varianti (1Ae 1B)
- 4) Rispetto idrogeologico pozzi: riesce difficile immaginare come potrà essere posizionato il plano-volumetrico da realizzarsi vista la distanza di 100 m di fascia di rispetto di salvaguardia.

Si propone:

- A) Revoca in autotutela e ridefinizione dei parametri edificatori

CONTRODEDUZIONI

Non si accoglie la proposta di revoca in sede di autotutela.

- 1) I parametri edificatori sono funzionali ad un area alberghiera con le caratteristiche indicate, con le potenzialità ed i vincoli così come ridefiniti in adozione definitiva con l'istituzione di due Piani Attuativi e relativa normativa.
- 2) L'adeguamento cartografico del PRG è già stato redatto ed approvato dalla Giunta Provinciale; sta di fatto che anche gli organi provinciali preposti al controllo della Variante (Servizi PAT) non rilevano alcunché di anomalo sul presunto problema sollevato in osservazione.
- 3) Il problema non sussiste dal momento che lo studio di compatibilità in fase di pianificazione è redatto dove il sito lo necessita (Variante 2 loc. Col con alcune aree minimali con categoria APP) mentre non è richiesto dove il sito non lo necessita (Variante 1 loc. Pez Gaiart P1 trascurabile o assente) come confermato dal Verbale di Conferenza di Pianificazione.
Per la Variante 1 si rileva che:
 - a) Il **Servizio Bacini Montani** ha espresso parere in merito al rischio idrogeologico:
Si ritiene la variante ammissibile in quanto non interferisce significativamente con aree critiche per fenomeni alluvionali (area a pericolosità residua bassa della CaP, che si traduce in penalità P1 della CSP).
 - b) è stato richiesto ed inserito all'interno della disciplina del relativo Piano Attuativo la seguente prescrizione da eseguirsi in fase di progettazione:

Relazione geologica

Rilevato che l'area si colloca tra due corsi d'acqua, per gli interventi di trasformazione edilizia, il progettista incaricato, mediante la relazione geologica quando prevista dalle Norme Tecniche per le Costruzioni o approfondimenti specifici, considera le eventuali misure precauzionali da adottare soprattutto per gli interventi che ricadono in prossimità di aree con livello di penalità maggiore (allegato C deliberazione GP n.379 del 18-3-2022).

c) il **Servizio Prevenzione rischi e Centrale Unica di Emergenza CUE**, per quanto di competenza esprime parere favorevole alla variante non rilevando criticità.

- 4) il rispetto idrogeologico è dato da quanto rilevato nella cartografia della Carta delle risorse Idriche, che individua puntualmente le aree di rispetto idrogeologico e la zona di protezione idrogeologica, aree di rispetto e protezione che rimangono escluse e fuori dall'area di variante.

In ambito di controllo post adozione preliminare, i preposti Servizi Provinciali non hanno individuato alcuna interferenza.

OSS. N° 5	Protocollo	Data	Esito
	0000114A	07-01-2025	NON ACCOLTA
Richiedenti	Paolo Simion		
Particelle	p.f. 64/1-61/1-71/1-71/16-71/17 in c.c. Tonadico II		

SINTESI DELLA RICHIESTA

Si rileva:

- 1) Parametri edificatori contraddittori tra loro, incongrui rispetto alla tutela del territorio e, forse, tecnicamente non applicabili nella loro misura massima.
- 2) Nessun cenno all'art.15 3 comma (Invarianti e Aree di tutela ambientale) che specifica che per le aree a tutela ambientale in c.c. tonadico in attesa di adeguamento anche cartografico del PRG al PUP la loro trasformazione è regolata dal norma provinciale e per infrastrutture in aree di cui al'art.15 si applica l'art.22 aree fragili.
- 3) poiché le varianti sono 3 l'elaborato Valutazione rischio idrogeologico, dovrebbe essere redatto in maniera specifica per la Variante n.1 , mentre l'asseverazione del dott.Forestale Gilli non può essere circoscritta alle sole p.f. della variante 2 ma essere estesa anche alle altre varianti (1Ae 1B)
- 4) Rispetto idrogeologico pozzi: riesce difficile immaginare come potrà essere posizionato il plano-volumetrico da realizzarsi vista la distanza di 100 m di fascia di rispetto di salvaguardia.

Si propone:

- A) Revoca in autotutela e ridefinizione dei parametri edificatori

CONTRODEDUZIONI

Non si accoglie la proposta di revoca in sede di autotutela.

- 1) I parametri edificatori sono funzionali ad un area alberghiera con le caratteristiche indicate, con le potenzialità ed i vincoli così come ridefiniti in adozione definitiva con l'istituzione di due Piani Attuativi e relativa normativa.
- 2) L'adeguamento cartografico del PRG è già stato redatto ed approvato dalla Giunta Provinciale; sta di fatto che anche gli organi provinciali preposti al controllo della Variante (Servizi PAT) non rilevano alcunché di anomalo sul presunto problema sollevato in osservazione.
- 3) Il problema non sussiste dal momento che lo studio di compatibilità in fase di pianificazione è redatto dove il sito lo necessita (Variante 2 loc. Col con alcune aree minimali con categoria APP) mentre non è richiesto dove il sito non lo necessita (Variante 1 loc. Pez Gaiart P1 trascurabile o assente) come confermato dal Verbale di Conferenza di Pianificazione.
Per la Variante 1 si rileva che:
 - a) Il **Servizio Bacini Montani** ha espresso parere in merito al rischio idrogeologico:
Si ritiene la variante ammissibile in quanto non interferisce significativamente con aree critiche per fenomeni alluvionali (area a pericolosità residua bassa della CaP, che si traduce in penalità P1 della CSP).
 - b) è stato richiesto ed inserito all'interno della disciplina del relativo Piano Attuativo la seguente prescrizione da eseguirsi in fase di progettazione:

Relazione geologica

Rilevato che l'area si colloca tra due corsi d'acqua, per gli interventi di trasformazione edilizia, il progettista incaricato, mediante la relazione geologica quando prevista dalle Norme Tecniche per le Costruzioni o approfondimenti specifici, considera le eventuali misure precauzionali da adottare soprattutto per gli interventi che ricadono in prossimità di aree con livello di penalità maggiore (allegato C deliberazione GP n.379 del 18-3-2022).

c) il **Servizio Prevenzione rischi e Centrale Unica di Emergenza CUE**, per quanto di competenza esprime parere favorevole alla variante non rilevando criticità.

- 4) il rispetto idrogeologico è dato da quanto rilevato nella cartografia della Carta delle risorse Idriche, che individua puntualmente le aree di rispetto idrogeologico e la zona di protezione idrogeologica, aree di rispetto e protezione che rimangono escluse e fuori dall'area di variante.

In ambito di controllo post adozione preliminare, i preposti Servizi Provinciali non hanno individuato alcuna interferenza.

OSS. N° 5	Protocollo	Data	Esito
	0000114A	07-01-2025	NON ACCOLTA
Richiedenti	Paolo Simion		
Particelle	p.f. 64/1-61/1-71/1-71/16-71/17 in c.c. Tonadico II		

SINTESI DELLA RICHIESTA

Si rileva:

- 1) Parametri edificatori contraddittori tra loro, incongrui rispetto alla tutela del territorio e, forse, tecnicamente non applicabili nella loro misura massima.
- 2) Nessun cenno all'art.15 3 comma (Invarianti e Aree di tutela ambientale) che specifica che per le aree a tutela ambientale in c.c. tonadico in attesa di adeguamento anche cartografico del PRG al PUP la loro trasformazione è regolata dal norma provinciale e per infrastrutture in aree di cui al'art.15 si applica l'art.22 aree fragili.
- 3) poiché le varianti sono 3 l'elaborato Valutazione rischio idrogeologico, dovrebbe essere redatto in maniera specifica per la Variante n.1 , mentre l'asseverazione del dott.Forestale Gilli non può essere circoscritta alle sole p.f. della variante 2 ma essere estesa anche alle altre varianti (1Ae 1B)
- 4) Rispetto idrogeologico pozzi: riesce difficile immaginare come potrà essere posizionato il plano-volumetrico da realizzarsi vista la distanza di 100 m di fascia di rispetto di salvaguardia.

Si propone:

- A) Revoca in autotutela e ridefinizione dei parametri edificatori

CONTRODEDUZIONI

Non si accoglie la proposta di revoca in sede di autotutela.

- 1) I parametri edificatori sono funzionali ad un area alberghiera con le caratteristiche indicate, con le potenzialità ed i vincoli così come ridefiniti in adozione definitiva con l'istituzione di due Piani Attuativi e relativa normativa.
- 2) L'adeguamento cartografico del PRG è già stato redatto ed approvato dalla Giunta Provinciale; sta di fatto che anche gli organi provinciali preposti al controllo della Variante (Servizi PAT) non rilevano alcunché di anomalo sul presunto problema sollevato in osservazione.
- 3) Il problema non sussiste dal momento che lo studio di compatibilità in fase di pianificazione è redatto dove il sito lo necessita (Variante 2 loc. Col con alcune aree minimali con categoria APP) mentre non è richiesto dove il sito non lo necessita (Variante 1 loc. Pez Gaiart P1 trascurabile o assente) come confermato dal Verbale di Conferenza di Pianificazione.
Per la Variante 1 si rileva che:
 - a) Il **Servizio Bacini Montani** ha espresso parere in merito al rischio idrogeologico:
Si ritiene la variante ammissibile in quanto non interferisce significativamente con aree critiche per fenomeni alluvionali (area a pericolosità residua bassa della CaP, che si traduce in penalità P1 della CSP).
 - b) è stato richiesto ed inserito all'interno della disciplina del relativo Piano Attuativo la seguente prescrizione da eseguirsi in fase di progettazione:

Relazione geologica

Rilevato che l'area si colloca tra due corsi d'acqua, per gli interventi di trasformazione edilizia, il progettista incaricato, mediante la relazione geologica quando prevista dalle Norme Tecniche per le Costruzioni o approfondimenti specifici, considera le eventuali misure precauzionali da adottare soprattutto per gli interventi che ricadono in prossimità di aree con livello di penalità maggiore (allegato C deliberazione GP n.379 del 18-3-2022).

c) il **Servizio Prevenzione rischi e Centrale Unica di Emergenza CUE**, per quanto di competenza esprime parere favorevole alla variante non rilevando criticità.

- 4) il rispetto idrogeologico è dato da quanto rilevato nella cartografia della Carta delle risorse Idriche, che individua puntualmente le aree di rispetto idrogeologico e la zona di protezione idrogeologica, aree di rispetto e protezione che rimangono escluse e fuori dall'area di variante.

In ambito di controllo post adozione preliminare, i preposti Servizi Provinciali non hanno individuato alcuna interferenza.

OSS. N° 5	Protocollo	Data	Esito
	0000114A	07-01-2025	NON ACCOLTA
Richiedenti	Paolo Simion		
Particelle	p.f. 64/1-61/1-71/1-71/16-71/17 in c.c. Tonadico II		

SINTESI DELLA RICHIESTA

Si rileva:

- 1) Parametri edificatori contraddittori tra loro, incongrui rispetto alla tutela del territorio e, forse, tecnicamente non applicabili nella loro misura massima.
- 2) Nessun cenno all'art.15 3 comma (Invarianti e Aree di tutela ambientale) che specifica che per le aree a tutela ambientale in c.c. tonadico in attesa di adeguamento anche cartografico del PRG al PUP la loro trasformazione è regolata dal norma provinciale e per infrastrutture in aree di cui al'art.15 si applica l'art.22 aree fragili.
- 3) poiché le varianti sono 3 l'elaborato Valutazione rischio idrogeologico, dovrebbe essere redatto in maniera specifica per la Variante n.1 , mentre l'asseverazione del dott.Forestale Gilli non può essere circoscritta alle sole p.f. della variante 2 ma essere estesa anche alle altre varianti (1Ae 1B)
- 4) Rispetto idrogeologico pozzi: riesce difficile immaginare come potrà essere posizionato il plano-volumetrico da realizzarsi vista la distanza di 100 m di fascia di rispetto di salvaguardia.

Si propone:

- A) Revoca in autotutela e ridefinizione dei parametri edificatori

CONTRODEDUZIONI

Non si accoglie la proposta di revoca in sede di autotutela.

- 1) I parametri edificatori sono funzionali ad un area alberghiera con le caratteristiche indicate, con le potenzialità ed i vincoli così come ridefiniti in adozione definitiva con l'istituzione di due Piani Attuativi e relativa normativa.
- 2) L'adeguamento cartografico del PRG è già stato redatto ed approvato dalla Giunta Provinciale; sta di fatto che anche gli organi provinciali preposti al controllo della Variante (Servizi PAT) non rilevano alcunché di anomalo sul presunto problema sollevato in osservazione.
- 3) Il problema non sussiste dal momento che lo studio di compatibilità in fase di pianificazione è redatto dove il sito lo necessita (Variante 2 loc. Col con alcune aree minimali con categoria APP) mentre non è richiesto dove il sito non lo necessita (Variante 1 loc. Pez Gaiart P1 trascurabile o assente) come confermato dal Verbale di Conferenza di Pianificazione.
Per la Variante 1 si rileva che:
 - a) Il **Servizio Bacini Montani** ha espresso parere in merito al rischio idrogeologico:
Si ritiene la variante ammissibile in quanto non interferisce significativamente con aree critiche per fenomeni alluvionali (area a pericolosità residua bassa della CaP, che si traduce in penalità P1 della CSP).
 - b) è stato richiesto ed inserito all'interno della disciplina del relativo Piano Attuativo la seguente prescrizione da eseguirsi in fase di progettazione:

Relazione geologica

Rilevato che l'area si colloca tra due corsi d'acqua, per gli interventi di trasformazione edilizia, il progettista incaricato, mediante la relazione geologica quando prevista dalle Norme Tecniche per le Costruzioni o approfondimenti specifici, considera le eventuali misure precauzionali da adottare soprattutto per gli interventi che ricadono in prossimità di aree con livello di penalità maggiore (allegato C deliberazione GP n.379 del 18-3-2022).

c) il **Servizio Prevenzione rischi e Centrale Unica di Emergenza CUE**, per quanto di competenza esprime parere favorevole alla variante non rilevando criticità.

- 4) il rispetto idrogeologico è dato da quanto rilevato nella cartografia della Carta delle risorse Idriche, che individua puntualmente le aree di rispetto idrogeologico e la zona di protezione idrogeologica, aree di rispetto e protezione che rimangono escluse e fuori dall'area di variante.

In ambito di controllo post adozione preliminare, i preposti Servizi Provinciali non hanno individuato alcuna interferenza.